

L'acqua come "territorio": nota sulle *meste* del Lago di Bolsena

ANTONIO
QUATTRANNI

La conca vulcanica del lago di Bolsena, per le sue caratteristiche ambientali, all'interno del suo bacino idrogeologico costituisce un ambito territoriale che, come altri dalla morfologia simile, tiene in stretta relazione acqua e terra. Tale legame è documentato, nell'evoluzione storica del territorio, attraverso l'ininterrotta presenza degli insediamenti: l'acqua, sia la superficie del lago sia le sorgenti e i numerosi *rivi* fino al fiume emissario Marta, ha costituito perciò un elemento di peculiarità nel valore del territorio, quindi nei rapporti economici e sociali e nelle variegate attività antropiche¹.

Il rapporto con l'acqua in questo territorio da sempre ha coinvolto le popolazioni dei centri rivieraschi, ma è ovviamente la parte della popolazione che si è dedicata alla pesca e al commercio del pesce ad avere avuto una naturale simbiosi con quella grande parte di "territorio" che è costituita dalla superficie delle acque del lago: la categoria/comunità dei pescatori, attraverso il lavoro quotidiano della pesca, ha perciò assunto il ruolo specifico di raccogliere il *fructus aque lacus*, rappresentato in primo luogo dal pesce².

Partendo da tale premessa, intendiamo proporre alcune considerazioni intorno all'elemento antropologico indicato con il termine dialettale "*mesta, -e*", in quanto esso contiene in sé un forte senso di relazione "territoriale" con le acque del bacino lacustre. Di questo termine, ancora in uso nel linguaggio dei pescatori, in riferi-



mento al contesto lacuale, è sin qui disponibile una sola spiegazione che gli attribuisce il significato di: "Tratto di lago un tempo concesso a singoli pescatori con diritto esclusivo di pesca a mezzo di rete a strascico³."

Tale spiegazione è stata raccolta dalla "memoria" dei pescatori del luogo, ma non sembra avere documentati supporti e non trova riscontro nelle disposizioni relative all'esercizio della pesca vigenti nel corso dei secoli.

Un primo dubbio sulla correttezza della definizione data di "*mesta*" sorge già in considerazione

del fatto che sottoforma di toponimi risultano censiti centottanta nomi di "*mesta*", l'eventuale concessione del diritto esclusivo di pesca avrebbe comportato una gestione del lago eccessivamente complessa. Il primo punto è quindi relativo al contenuto giuridico di tale interpretazione, ovvero agli aspetti riguardanti il "*dominatus loci*" che, nella amministrazione del territorio/lago fa seguire un percorso diverso all'esercizio dello "*jus piscandi*" e della "*facultas piscandi*".

Nel 1463, per volere di Pio II, furono stilati i *Capitoli* per discipli-

¹ Per una trattazione degli aspetti "geo-antropologici" degli abitati rivieraschi v. L. PEDRESCHI, *I centri lacuali della penisola italiana, II - I centri dei laghi vulcanici di Bolsena e Bracciano*, Accademia Lucchese di Scienze, Lettere ed Arti, Lucca, 1992, con ampia bibliografia.

² Per una sintesi sugli aspetti accennati v. M. CASACCIA - A. QUATTRANNI, *Ambiente pesca e tradizioni del lago di Bolsena*, Ambrosini, Bolsena, 1988.

³ M. CASACCIA - E. MATTESINI, *I pesci del lago di Bolsena*, Quaderni A.L.L.I., 3, La casa Usher, Firenze, 1986, pp. 63, 107 e 123.

L'acqua come "territorio": nota sulle *meste* del Lago di Bolsena

nare la pesca: alla presenza di Gabriele Francesco Farnese, furono convocati sull'isola Bisentina i rappresentanti dei pescatori delle Comunità rivierasche e fu redatto il testo normativo che con poche modifiche ha regolamentato la pesca fino all'inizio del Novecento. In tali *Capitoli* si legge: *“La libertà dello lago sia sempre per li tempi futuri communa ad tutti quelli che volessero piscari per qualunque modo et in omne territorio o distrecto e confini de tucti li terri predominanti circumstanti allo lago como è sempre stato in quelli tempi passati...”*, ma si stabiliva anche che: *“... li pescatori non posseno vendere la mesta nanti che avessero tirata la rete come è usanza de fare alcune fiati”*⁴. Già in queste

affermazioni si trova conferma all'opportunità di cercare una diversa interpretazione da assegnare al termine *“mesta”* in quanto quest'ultima sembra più semplicemente identificarsi con la *“messa”* (o *“posta”*) delle reti da parte dei pescatori, senza costituire alcun *“diritto esclusivo di pesca”*, bensì l'esercizio di una libera *“facultas piscandi”*. Il diritto *“esclusivo”* di pesca si semplifica nella *“consuetudine”* che riguarda il modo e il tempo di *“mettere”* le reti in un determinato tratto di lago (*“mesta”*).

Un altro documento rilevante concernente i diritti sul lago di Bolsena è costituito da un decreto di Sisto IV del 1482, emanato a seguito di una lite apertasi tra il vescovo di Orvieto e i Bolsenesi

per i diritti sul lago, con il quale il papa confermava la piena appartenenza del lago alla Chiesa (*“pleno jure domini”*) e ne divideva e assegnava in tre parti uguali i proventi: al vescovo di Orvieto, a quello di Montefiascone e alla Camera Apostolica⁵.

Questo documento ci offre altre interessanti informazioni sull'esercizio della pesca e di riflesso sulle *meste*. In esso si ribadisce, ad esempio, che gli abitanti dei centri lacuali *“soliti sunt a dicto immemorabili tempore citra continuo usque in hodiernum diem in lacu ipso piscari et conversari libere et sine alique solutione tamquam in lacu publici juris existente”*. Per il nostro discorso, è però ancor più rilevante il passo in cui si dice che il monastero di S. Stefano sull'isola Martana *“habeat septem postas piscationis de lucciis dicti lacus”*.

Appare quindi evidente che esiste una connessione significativa tra i termini *“posta”* e *“mesta”*, chiaramente da intendere entrambi con il significato di luogo (tratto di lago) dove sono state messe le reti. Inoltre, se è pur vero che potevano essere date in concessione o in affitto alcune *“pesche”* interessanti alcuni specifici punti del lago, o piccoli *“rivi”* circostanti, ciò non risulta strettamente collegabile con le *“meste”* come luoghi di *“diritto esclusivo di pesca”* da parte di singoli pescatori.

Quale definizione, grazie anche alla documentazione diacronica sopra citata, è allora possibile dare

⁴ A. QUATTRANNI, I *“Capitoli della pietra del pesce”* – Documenti per una storia della pesca nel lago di Bolsena, in *“Bollettini di Studi e Ricerche”* a cura della Biblioteca comunale di Bolsena, pp. 93-121.

⁵ A.S.C. di Bolsena, Pergamene, n. 46.



delle “*meste*” del lago di Bolsena?

Il valore toponomastico delle “*meste*” ne costituisce il preminente significato nell’uso che ne fanno ancora oggi i pescatori: esse rappresentano una indispensabile base di orientamento sullo specchio d’acqua, anche in stretta connessione con le coste circostanti. E’ molto frequente infatti la corrispondenza del toponimo relativo ai terreni costieri con quello della “*mesta*” sul lago. Le varie denominazioni dei luoghi del lago costituiscono una “*terminazione*” della superficie del lago stesso, principalmente ad uso della comunità dei pescatori in quanto essa è funzionale all’esercizio della pesca e all’organizzazione del lavoro sul “*territorio*” in cui esso si svolge. Intendendo le “*meste*” come una *terminazione sui generis* della superficie del lago, ne consegue una valenza collettiva che le configura come una sorta di “*catasto orale*” dello spazio produttivo nel quale la comunità dei pescatori esercita la sua attività.

La *mesta* “*segna*” un confine “*senza segno*”, non è delimitata da

una “*clausura*” fisica, ma soltanto culturale e a ciò si aggiunge il valore che giuridicamente le attribuivano le norme (i *Capitoli* citati, ad esempio) e le consuetudini dei pescatori. Da quest’ultimo punto di vista, l’assenza del *terminus* classico non ne invalida il connotato di *limes* che diviene incontestabile sulla base di precisi punti di riferimento ai quali si attengono i pescatori.

Proprio per questa caratteristica di valore “*delimitante*”, la *mesta* assume un valore gerarchizzante nella fruibilità dello spazio e gode di tutela giuridica di tipo consuetudinario, ma tale *status* è acquisito soltanto nel momento della “*messa*” delle reti grandi e non ha forma di “*esclusività*” per alcun pescatore.

Conferma di questi elementi interpretativi delle “*meste*”, la troviamo in un *Summarium* di testimonianze raccolte intorno alla metà del ‘700 per una controversia tra pescatori⁶.

Questa lettura che porta ad una definizione della *mesta* come “*toponimo-confine*”, ovvero luogo di

“*messa*” delle reti, risulta confermata da un ricorso del 1789 con il quale un pescatore lamenta che altri colleghi gli hanno “*recato pregiudizi nell’atto che pescava nel luogo chiamato Brogolè*” e ciò era avvenuto “*contro le leggi veglianti, che sono state stabilite da codesto Statuto...*”⁷.

Il termine “*Brogolè*” (oggi testimoniato nel dial. *Brucolè*) è appunto il toponimo che indica una *mesta*⁸, ma ancor più indicativo è il fatto che nel ricorso non si fa riferimento ad alcuna concessione del diritto esclusivo di pesca, bensì viene rimarcato che i danni sono stati arrecati “*nell’atto che pescava*”.

Le *meste* rappresentano dunque un forte legame tra toponomastica e limitazione dei diritti d’uso, ma non nel senso di una concessione “*esclusiva*”, bensì in relazione al momentaneo esercizio della pesca con le reti “*grandi*” o “*lunghe*” che, inoltre, nella “*mesta*” hanno anche precedenza gerarchica rispetto alle reti “*piccole*”, quali “*reticelle*”, “*artavelli*”, “*artane*”, o altri strumenti per la pesca.

⁶ A.S.C. di Bolsena, B. 218 f. 394. Nel documento si dice, ad esempio: “...impedire la messa delle reti magnifiche”; e ancora: “...impedire alcuna messa delle Reti magnifiche”; oppure che i pescatori: “...hanno pescato sempre per qualsivoglia parte di questo lago di Bolseno con qualunque arte atta a prender pesce, ed in specie coll’artavelluzzi con l’Erba per prendere Lattarini, con in specie nel Territorio di Bolseno hanno pescato sempre liberamente senza pagare cosa alcuna ad alcuno...”; che: “...sempre per lo passato hanno liberamente

pescato in questo Lago medesimo con qualunque sorta di Rete in ogni parte del Lago...”.

⁷ A.S.C. di Bolsena, B. 218 f. 394. Il riferimento alle norme vigenti è relativo agli Statuti comunali che comprendevano integralmente i *Capitoli* sulla pesca. La vicenda è così riassunta in una nota del fascicolo: “Giovanni Perfetti e Compagni della Terra di Bolzeno Pescatori della Rete lunga o grande di quel lago Oratori umilissimi di V.S. Illustrissima e Reverendissima col dovuto ossequio umilmente gl’espongono che tre anni

sono da un certo Filippo Oddi Pescatore di Artavelli, o Reticelli furono ingiustamente querelati presso questo Commissario, poiché in una delle solite Meste della Rete grande avevano tirati alcuni reticelli ne poté provarsi la ingiusta querela, e perciò restò sospesa: posto che fosse vero il detto Commissario non può proceder per le ragioni seguenti.

1. Perché le Meste dove passa la rete grande non possono esser impedito con ceppi, sassi o altro modo sotto pena di scudi venticinque come apparisce da uno de’ capitoli di questa

Comunità; 2. Che li Reticelli non guardano Mesta, ne dove sia la Barca pescante con la Rete grande, ne dove non sia, e ciò apparisce dall’ultimo capitolo esposto ne seguenti termini, cioè: che li reticelli dove non sarà la barca pescante a detti reticelli non s’intende che guardino Mesta alcuna purché le Reti tirandosi di giorno, o di notte non incorrano in pena alcuna.”

⁸ Sul toponimo “*Brucolè*”, v. M. CASACCIA – E. MATTESINI, op. cit., p. 63.